

# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI IMPIANTI AUTOSTRADALI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI.

## Art. 1 (Oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Provincia, ai sensi dell'art. 170, comma 3 della L.R. 3/99, riguardanti il conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti<sup>1</sup> per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, ubicati nel territorio provinciale, ed autorizzazioni connesse.

## Art. 2 (Rilascio nuove concessioni)

1. Sono soggetti a concessione provinciale l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburante.
2. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale, in bollo con firma autenticata<sup>2</sup>, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante:
    1. la conformità dell'impianto alle disposizioni previste dallo strumento urbanistico e di tutela dei beni storici ed artistici;
    2. la presentazione della domanda o il possesso del titolo abilitativo alla costruzione dell'impianto;
    3. il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali, per la sicurezza e di prevenzione incendi;
  - b) relazione tecnica ed elaborati tecnici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
  - c) autocertificazione<sup>3</sup> o documentazione volta a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi, nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del DPR 27/10/1971 n. 1269;
  - d) dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione di prodotti GPL e/o metano;
  - e) dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS.

## Art. 3 (Procedure)

1. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della prescritta documentazione la Provincia provvede al rilascio della concessione.
2. La richiesta di eventuali integrazioni, per la quale si prevede un tempo ulteriore massimo di 30 giorni, sospende il termine per il rilascio della concessione. Tale termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
3. Il provvedimento di concessione è emesso con atto del Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio e trasmesso all'interessato entro 15 giorni dall'esecutività del medesimo.
4. Copia del provvedimento viene inviata alla regione Emilia Romagna, ai Vigili del Fuoco, all'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza)/ Agenzia delle Dogane, all'ARPA, all'ASL, alla Società titolare della concessione autostradale o all'ANAS.

---

<sup>1</sup> S'intendono per Carburanti le benzine (super, senza piombo), le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione, il gas metano per autotrazione, nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio conformi ai requisiti indicati per ciascun carburante nelle tabelle U.N.I. – C.U.N.A.

<sup>2</sup> Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

<sup>3</sup> Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Il provvedimento di concessione deve riportare le indicazioni stabilite all'art. 10 D.P.R. 1269/1971. In particolare, il provvedimento di concessione deve contenere il divieto di esercitare l'attività oggetto dell'autorizzazione prima dell'effettuazione del prescritto collaudo. I nuovi impianti per la distribuzione di carburante ad uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati.

Art. 4  
(Durata della concessione)

1. La concessione dura 18 anni e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato.
2. La concessione cessa:
  - per scadenza del termine;
  - per decadenza del concessionario;
  - per revoca per motivi di pubblico interesse.
3. La decadenza e la revoca sono disposti ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 1269/1971.
4. Il provvedimento di revoca è emesso con atto del Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio e trasmesso all'interessato e agli enti di cui al precedente articolo 3, comma 4, entro 15 giorni dall'esecutività del medesimo.

Art. 5  
(Rinnovo della concessione<sup>4</sup>)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale deve essere presentata, in bollo e con firma autenticata, all'Amministrazione Provinciale, a pena di decadenza, almeno 6 mesi prima della scadenza diciottennale. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.
2. La domanda di rinnovo deve essere corredata da:
  - a) dichiarazione di assenso della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
  - b) autocertificazione<sup>5</sup> o documentazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.P.R. 27/10/1971 n. 1269 (qualora l'impianto non sia gestito direttamente dal titolare);
  - c) perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prescritta, la Provincia provvede al rinnovo della concessione.
4. Il rinnovo della concessione è subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dall'apposita Commissione di cui al successivo articolo 6. Pertanto, il termine di cui al punto 3 rimane sospeso sino all'esito del collaudo effettuato.
5. Il provvedimento di rinnovo, il quale deve riportare le indicazioni stabilite dall'art. 10 D.P.R. 1269/1971, è emesso con atto del Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio e trasmesso all'interessato entro 15 giorni dall'esecutività del medesimo. Copia del provvedimento viene inviata agli enti di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 6  
(Collaudo degli impianti<sup>6</sup> – Commissione)

1. Per il collaudo degli impianti è istituita, con il presente regolamento, apposita Commissione, composta da:

---

<sup>4</sup> Art. 10 DPR 1269/1971

<sup>5</sup> Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

<sup>6</sup> Art. 24 D.P.R. n. 1269/1971

- a) Il Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio della Provincia di Modena, o funzionario suo delegato individuato tra il personale in servizio presso l'ufficio competente, che funge da Presidente;
  - b) Il Dirigente responsabile dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio o suo delegato, individuato tra il personale in servizio presso l'ufficio;
  - c) Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso il Comando;
  - d) Il Dirigente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Sanità Pubblica Impiantistica, o suo delegato, in qualità di esperto;
  - e) Il Dirigente dell'Agenzia Regionale per la prevenzione Ambientale, competente per territorio o suo delegato, in qualità di esperto;
  - f) Un funzionario dipendente del Servizio Artigianato e Commercio della Provincia di Modena con mansioni di segretario della Commissione e di assistente del Presidente;
2. In relazione alla complessità dell'impianto da collaudare, il Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio può disporre l'integrazione della Commissione con un altro esperto, determinandone il relativo compenso.
  3. I componenti supplenti devono essere delegati formalmente.
  4. Ai componenti della Commissione spetta, per ogni collaudo effettuato, un compenso determinato dai singoli Enti di appartenenza. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione.
  5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento direttamente presso le singole Amministrazioni di appartenenza del componente, secondo le modalità previste da ciascun ente.

Art. 7  
(Procedure di collaudo)

1. La Commissione provvede ad effettuare il collaudo di norma entro tre mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
2. Copia del verbale di collaudo, nel quale sono indicati gli estremi della concessione, è trasmesso a cura della Provincia di Modena al concessionario e agli enti di cui all'articolo 3 comma 4 del presente regolamento entro 15 giorni dalla protocollazione del documento.
3. Le convocazioni ed il relativo collaudo possono riguardare anche più impianti, tenuto conto della loro collocazione geografica sul territorio.
4. I rappresentanti delle Amministrazioni che compongono la Commissione di Collaudo esprimono parere in seguito all'effettuazione del sopralluogo. L'esito del collaudo viene verbalizzato a cura del segretario della Commissione di Collaudo e acquisito agli atti della Provincia mediante protocollazione.
5. Se il parere di conformità relativo all'esito del collaudo non è espresso all'unanimità, o si riscontrino impedimenti al funzionamento, tali da non pregiudicare l'esercizio dell'impianto, si fa luogo all'esercizio provvisorio. Vengono individuate le prescrizioni necessarie per autorizzare definitivamente l'impianto all'esercizio dandone specifica indicazione nel verbale.
6. L'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto viene rilasciata a seguito dell'effettuazione del collaudo con esito positivo, da svolgersi di norma alla presenza del legale rappresentante, ovvero a seguito della comunicazione del concessionario di aver posto in esito le prescrizioni previste nel verbale, secondo le modalità sopra riportate.

Art. 8  
(Trasferimento della titolarità della concessione<sup>7</sup>)

1. La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, da presentarsi all'Amministrazione Provinciale in bollo e con firma autenticata<sup>8</sup>, deve essere sottoscritta dal cedente e dal subentrante e deve altresì riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.
2. La domanda deve essere corredata da:

---

<sup>7</sup> Art. 14 D.P.R. n. 1269/1971

<sup>8</sup> Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000

- a) dichiarazione di assenso della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
  - b) autocertificazione<sup>9</sup> o documentazione dalla quale risulti che il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, 7 del D.P.R. 27/10/1971 n. 1269;
  - c) parere dell'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza);
3. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.
  4. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prescritta, la Provincia provvede alla nuova intestazione della concessione.
  5. Il provvedimento di trasferimento della concessione è emesso con atto del Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio e trasmesso all'interessato entro 15 giorni dall'esecutività del medesimo. Copia del provvedimento viene inviata agli enti di cui all'articolo 3, comma 4.

#### Art. 9

#### (Potenziamento degli impianti<sup>10</sup> – Autorizzazioni)

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedentemente autorizzati deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale, in bollo con firma autenticata<sup>8</sup>, unitamente ad una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto presentato, attestante il rispetto delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali, per la sicurezza e di prevenzione incendi.
2. Qualora il potenziamento consista nella aggiunta di GPL o metano, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di compatibilità di cui al punto d) dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della necessaria documentazione, la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione al potenziamento.
4. Il provvedimento di autorizzazione è emesso con atto del Dirigente del Servizio Artigianato e Commercio e trasmesso all'interessato entro 15 giorni dall'esecutività del medesimo. Copia del medesimo è inviata agli enti di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento.
5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione al potenziamento, si deve procedere a regolare collaudo da effettuarsi ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, al fine di verificare la corretta realizzazione delle opere oggetto di potenziamento.

#### Art. 10

#### (Modifiche degli impianti<sup>11</sup>)

1. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:
  - a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione, e viceversa, per prodotti già autorizzati, e/o sostituzione dei miscelatori;
  - b) aumento o diminuzione del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;
  - c) installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;
  - d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
  - e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici;
  - f) sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
  - g) installazione di apparecchiature self service post-pagamento;
  - h) installazione o estensione di apparecchiature self service pre-pagamento a prodotti già autorizzati;
2. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale e agli Enti di cui al precedente articolo 3, comma 4, ed essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, sanitarie e ambientali.

---

<sup>9</sup> Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

<sup>10</sup> Art. 15 D.P.R. n. 1269/1971

<sup>11</sup> Art. 15 D.P.R. n. 1269/71 e Art. 7 D.P.C.M. 11/09/1989

3. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
4. La comunicazione delle modifiche di cui al presente articolo è allegata al provvedimento concessorio, per il successivo aggiornamento e l'effettuazione dell'apposito collaudo, obbligatorio qualora le modifiche comportino alterazioni materiali degli allacciamenti e delle attrezzature degli impianti.

Art. 11  
(Esercizio provvisorio<sup>12</sup>)

1. In attesa del collaudo, e su richiesta del concessionario, la Provincia può concedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:
  - a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato o comunicato;
  - b) richiesta al competente Comando dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario, con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dallo stesso comando.
2. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di G.P.L. o metano.

Art. 12  
(Rinvio)

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute o richiamate nel D. Lgs. N. 32 del 11/2/1998 e nel D.P.R. n. 1269 del 27/10/1971.
- 2.** Per quanto riguarda il procedimento si rinvia alla Legge 24/1/1990.
- 3.** La norma procedurale prevista dall'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento si applica anche ai procedimenti di rinnovo, di trasferimento della titolarità e di potenziamento degli impianti.

Art. 13  
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

---

<sup>12</sup> Art. 10 D.P.R. n. 420/1994